

RELAZIONE TECNICA

“PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2003 DI COMPONENTI E PARAMETRI DELLA TARIFFA ELETTRICA”

1. Introduzione

- 1.1 Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell’Allegato 1 della deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, come modificato con la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2002, n. 24/02, ha registrato una variazione, in diminuzione, superiore al 3%.
- 1.2 Ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 20 dicembre 2000 n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), come modificata con la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002 n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 dell’11 dicembre 2002, è previsto che il parametro Ct e gli altri parametri e componenti della tariffa elettrica ad esso collegati siano aggiornati all’inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.
- 1.3 Ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato) è previsto che i parametri γ , PG e PG_T, la componente CCA e la componente PV, siano pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso.
- 1.4 Il provvedimento proposto inoltre:
- a) prevede l’aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni e il conseguente aggiornamento del parametro Ct;
 - b) fissa i livelli dei parametri γ , PG e PG_T e delle componenti CCA e PV, il cui valore dipende dal valore assunto dal costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97
 - c) fissa nuovi livelli della componente tariffaria A3;

- d) fissa nuovi livelli della componente UC5, istituita con la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 dell'1 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- e) riconferma i valori delle altre componenti tariffarie A e della componente UC4;
- f) riconferma il livello della componente VE, istituita con la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.13 del 17 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02).

2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali

- 2.1 Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è diminuito del 6,82% rispetto al corrispondente valore del terzo trimestre (luglio-settembre) 2003, passando da 1,892 a 1,763 centesimi di euro/Mcal.
- 2.2 In particolare, gli indici calcolati per il semestre marzo – agosto 2003 relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni, sostenute anche dai rapporti di cambio dell'euro rispetto al dollaro Usa che, nel medesimo semestre, ha mantenuto una tendenza all'apprezzamento passando da 1,08065 US\$/euro (cambio medio mensile del mese di marzo 2003) a 1,113870 US\$/euro (cambio medio mensile del mese di agosto 2003):
 - l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 0,835 a 0,815 centesimi di euro/Mcal (-2,4%). La diminuzione riflette l'andamento delle quotazioni del carbone da vapore sui principali mercati internazionali;
 - l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 2,053 a 1,891 centesimi di euro/Mcal (-7,9%). La diminuzione riflette l'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento che, dopo le quotazioni minime raggiunte nel mese di maggio e pur manifestando tendenze al rialzo nel periodo giugno-agosto, sono risultate in riduzione rispetto al precedente periodo di riferimento (dicembre - maggio);
 - l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 2,239 a 2,117 centesimi di euro/Mcal (-5,4%). Anche per il gas naturale la diminuzione è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.
- 2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto ai valori in vigore nel terzo trimestre 2003. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone fissate, per l'anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l'anno 2003 con decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

3 Aggiornamento del parametro Ct

- 3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i tre punti percentuali; occorre pertanto procedere, ai sensi della deliberazione n. 230/00, all'aggiornamento del parametro Ct, con decorrenza dall'1 ottobre 2003.
- 3.2 Stante il livello del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, (Rt) pari a 2260 kcal/kWh, così come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 è pari a 3,984 centesimi di euro/kWh, contro i 4,276 centesimi di euro/kWh del terzo trimestre (luglio-settembre) 2003.
- 3.3 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

4 Aggiornamento dei parametri γ , PG, PG_T e della componente CCA della tariffa elettrica

- 4.1 I corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione previsti dall'attuale disciplina, in particolare dall'articolo 20 del Testo integrato, comprendono la componente CCA. In particolare, il comma 20.1 del Testo integrato fissa la componente CCA pari:
- a) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro γ ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
 - b) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro λ ed il parametro PG_T per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 4.2 Il comma 20.2 del Testo integrato prevede che i parametri γ , PG e PG_T e la componente CCA siano pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre. Il livello dei parametri γ , PG e PG_T dipendono infatti dal livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Tale prezzo si articola:
- in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 fissata, per il secondo semestre dell'anno 2003, dalla deliberazione dell'Autorità n. 67/03;
 - in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun trimestre, al parametro Ct, che nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 risulta pari a 3,984 centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Il livello del parametro γ , per ciascuna tipologia contrattuale, secondo la definizione del Testo integrato esprime lo scostamento rispetto alla media del costo di acquisto dell'energia elettrica per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

- 4.4 Il livello del parametro γ dipende quindi dalla stima del profilo di prelievo del sottoinsieme di clienti finali a cui si applica la componente CCA non differenziata per ciascuna fascia oraria. A tale proposito appare opportuno sottolineare che il profilo di prelievo di tale sottoinsieme di clienti risulta più spostato verso le ore in cui il parametro PG_T assume valori più elevati (ore di punta) rispetto al sottoinsieme di clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria. Ciò comporta un aumento del parametro γ rispetto ai valori indicati per gli anni 2000 e 2001. Il livello del parametro γ è funzione del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Per questo motivo, il Testo integrato prevede che anche tale parametro venga aggiornato dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre.
- 4.5 Sulla base del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, è stato fissato il livello del parametro PG per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003. Il valore del parametro PG relativo al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 risulta pari a 6,054 centesimi di euro/kWh e diminuisce rispetto al terzo trimestre (luglio-settembre) 2003, per effetto della diminuzione del valore del parametro Ct .
- 4.6 Nel provvedimento in oggetto viene infine determinata la componente CCA per i clienti del mercato vincolato. La tabella 2 riporta i livelli della componente CCA relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003.
- 4.7 La deliberazione n. 227/02 prevede l'istituzione della componente tariffaria VE, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale componente è incorporata nella componente CCA, soggetta ad aggiornamenti trimestrali, il cui valore è stato fissato, in via provvisoria, pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

5 Aggiornamento delle componenti PV della tariffa elettrica

- 5.1 Le tariffe D2 e D3 previste dall'attuale disciplina in materia di regolazione delle tariffe per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti in bassa tensione per usi domestici, in particolare dall'articolo 22 del Testo integrato e la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002 n. 153/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.197 del 23 agosto 2002, comprendono le componenti PV.
- 5.2 Tali componenti PV sono pari alla somma della componente VE e del prodotto del parametro Ct e del coefficiente f , come fissato dalla tabella 8 del Testo integrato.
- 5.3 La tabella 3 riporta i valori delle componenti PV per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003.
- 5.4 La componente PV incorpora anche la componente VE, fissata pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

6 Aggiornamento della componente tariffaria A3

- 6.1 L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) prevede che la compensazione della maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici, costituisce un onere generale afferente al sistema elettrico.

- 6.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03), dall'1 gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggior valorizzazione della produzione idroelettrica e geotermoelettrica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
- 6.3 L'articolo 2, comma 2, della legge n. 83/03 dispone che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, determini con uno o più decreti le partite economiche relative alla compensazione della predetta maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici delle imprese produttrici-distributrici per il rimborso delle partite relative al periodo successivo all'1 gennaio 2002, versate alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa Conguaglio).
- 6.4 Il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (di seguito: decreto 10 settembre 2003), stabilisce che la Cassa Conguaglio per il settore elettrico provvede, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, al rimborso degli importi relativi alla compensazione della maggior valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 83/03 per un ammontare complessivo di circa 508,5 milioni di euro, previa comunicazione all'Autorità dell'adozione delle disposizioni necessarie ad assicurare la disponibilità della provvista economica.
- 6.5 Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, è stato destinato alla copertura degli oneri gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'art. 40, comma 40.1, lettera b) del Testo integrato. L'onere relativo al rimborso di tali partite, come disposto dal decreto 10 settembre 2003, dovrà pertanto gravare sul medesimo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.
- 6.6 Stante la disponibilità di fondi sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, e considerati i tempi previsti dal decreto 10 settembre 2003 per i rimborsi agli aventi diritti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico dovrà avvalersi della facoltà prevista dal comma 40.4 del Testo integrato. Tale disposizione consente alla Cassa di utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 40.1 per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 6.7 Al fine di consentire il progressivo reintegro dei Conti dai quali saranno prelevate le somme necessarie per adempiere alle indicazioni contenute nel decreto 10 settembre 2003, l'Autorità ritiene necessario un aumento delle aliquote della componente tariffaria A3. In media l'aumento della componente tariffaria A3 risulta pari a circa 0,07 centesimi di euro/kWh. Di conseguenza l'aliquota media di tale componente è pari a circa a 0,67 centesimi di euro /kWh. Tale aumento dovrebbe consentire il reintegro dei fondi entro l'anno 2004.

7 Aggiornamento della componente tariffaria UC5

- 7.1 La componente UC5, istituita con la deliberazione dell'Autorità n. 67/03, è destinata alla copertura dei costi a carico del Gestore della rete di trasmissione nazionale connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.
- 7.2 Con deliberazione 26 giugno 2003, n. 68/03 l'Autorità ha fissato, in via preliminare ed a solo titolo costitutivo, l'aliquota media della componente tariffaria UC5 pari a 0,01 centesimi di euro/kWh.
- 7.3 L'Autorità con la deliberazione 1 luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione 73/03) ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardanti le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002.
- 7.4 I dati acquisiti dall'Autorità in ordine alla determinazione delle partite fisiche in immissione e in prelievo nel sistema elettrico nazionale e alla conseguente determinazione delle partite economiche hanno evidenziato un consistente sbilancio dell'ordine, per l'anno 2002, di alcuni TWh e conseguenti sofferenze, la cui imputazione ad oggi non è consolidata.
- 7.5 Stante la sostanziale continuità del quadro normativo gli squilibri tra perdite standard e perdite effettive, il cui ammontare dovrà essere accertato nell'istruttoria, produrranno i loro effetti anche con riferimento all'anno 2003.
- 7.6 In attesa che sia accertata la natura dello sbilancio maturato nell'anno 2002, in esito all'istruttoria avviata con la deliberazione n. 73/03, e che quindi sia determinata la quota parte dello squilibrio attribuibile alla differenza tra perdite standard e perdite effettive, la dimensione complessiva dello sbilancio emerso con riferimento all'anno 2002, fa ritenere opportuno, in via prudenziale un aumento della componente tariffaria UC5.

Milano, 24 settembre 2003

Dott. Piergiorgio Berra
Direttore dell'Area elettricità dell'Autorità

Tabella 1

Andamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Vt
e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta
da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali Ct
nel periodo 1° bimestre 1998 - 4° trimestre 2003

| | | Vt L/Mcal | Variazione % Vt | Ct L/kWh |
|------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1998 | 1° bimestre 1998 | 24,681 | 5,59% | 56,519 |
| | 2° bimestre 1998 | 23,828 | -3,46% | 54,566 |
| | 3° bimestre 1998 | 20,996 | -11,89% | 48,081 |
| | 4° bimestre 1998 | 20,169 | -3,94% | 46,187 |
| | 5° bimestre 1998 | 20,169 | - | 46,187 (*) |
| | 6° bimestre 1998 | 18,753 | -7,02% | 42,944 |
| 1999 | 1° bimestre 1999 | 18,000 | -4,02% | 41,220 |
| | 2° bimestre 1999 | 17,573 | -2,37% | 40,242 |
| | 3° bimestre 1999 | 17,573 | - | 40,242 (*) |
| | 4° bimestre 1999 | 19,104 | 8,71% | 43,748 |
| | 5° bimestre 1999 | 22,030 | 15,32% | 50,449 |
| | 6° bimestre 1999 | 25,372 | 15,17% | 58,102 |
| 2000 | 1° bimestre 2000 | 28,087 | 10,70% | 64,319 |
| | 2° bimestre 2000 | 30,211 | 7,56% | 69,183 |
| | 3° bimestre 2000 | 33,903 | 12,22% | 77,638 |
| | 4° bimestre 2000 | 35,688 | 5,27% | 81,726 |
| | 5° bimestre 2000 | 37,089 | 3,93% | 84,934 |
| | 6° bimestre 2000 | 40,205 | 8,40% | 92,069 |
| 2001 | 1° bimestre 2001 | 44,081 | 9,64% | 99,623 |
| | 2° bimestre 2001 | 42,462 | -3,67% | 95,964 |
| | 3° bimestre 2001 | 36,967 | -12,94% | 83,545 |
| | 4° bimestre 2001 | 36,967 | - | 83,545 (*) |
| | 5° bimestre 2001 | 36,967 | - | 83,545 (*) |
| | 6° bimestre 2001 | 35,040 | -5,21% | 79,190 |
| | | Vt c€Mcal | Variazione | Ct c€kWh |
| 2002 | 1° bimestre 2002 | 1,646 | -9,04% | 3,720 |
| | 2° bimestre 2002 | 1,555 | -5,53% | 3,514 |
| | 3° bimestre 2002 | 1,611 | 3,60% | 3,641 |
| | 4° bimestre 2002 | 1,744 | 8,24% | 3,941 |
| | 1 sett.-30 nov. 2002 | 1,744 | - | 3,941 (°) |
| | 1-31 dic. 2002 | 1,744 | - | 3,941 (§) |
| 2003 | 1° trimestre 2003 | 1,817 | 4,19% | 4,106 |
| | 2° trimestre 2003 | 1,958 | 7,76% | 4,425 |
| | 3° trimestre 2003 | 1,892 | -3,37% | 4,276 |
| | 4° trimestre 2003 | 1,763 | -6,82% | 3,984 |

(*) Bimestri nei quali il costo unitario riconosciuto dei combustibili ha registrato una variazione inferiore al 2%, senza aggiornamento quindi del parametro Ct rispetto al bimestre precedente

(°) Effetto dovuto al decreto-legge 4 settembre 2002 n. 193/02

(§) Effetto dovuto a nuovi criteri introdotti con delibera 194/02

Relazione tecnica delibera n. 109/03

Tabella 2

Livelli della componente CCA relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003.

Tabella 2.1: Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

| Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato | CCA (centesimi di euro/kWh) |
|---|-----------------------------|
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 6,59 |
| lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica | 5,71 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 7,21 |
| lettera d) UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica | 5,39 |
| lettera e) Altre utenze in media tensione | 6,95 |
| lettera f) UtENZE in alta e altissima tensione | 6,11 |

Tabella 2.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

| Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato | CCA (centesimi di euro/kWh) | | | |
|---|-----------------------------|------|------|------|
| | F1 | F2 | F3 | F4 |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 14,81 | 8,63 | 6,72 | 4,47 |
| lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica | 14,81 | 8,63 | 6,72 | 4,47 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 14,81 | 8,63 | 6,72 | 4,47 |
| lettera d) UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica | 14,10 | 8,22 | 6,40 | 4,26 |
| lettera e) Altre utenze in media tensione | 14,10 | 8,22 | 6,40 | 4,26 |
| lettera f) UtENZE in alta e altissima tensione | 13,85 | 8,07 | 6,29 | 4,19 |

Tabella 3

Valori delle componenti PV per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003

| Tariffa D2 | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------|
| fasce di consumo (kWh/anno) | | PV (centesimi di euro/kWh) |
| da | a | |
| 0 | 1800 | 3,48 |
| 1801 | 2640 | 5,15 |
| 2641 | 4440 | 6,42 |
| | oltre 4440 | 5,15 |

| Tariffa D3 | | |
|-------------------|--|----------------------------|
| | | PV (centesimi di euro/kWh) |
| | | 5,15 |